

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 15 aprile 2024, n. 166

[ID VIP 7643] - Parco agrovoltaiico "AEPV29" di potenza pari a 19,29 MWp con relativo collegamento alla rete elettrica ubicato in agro del comune di Brindisi località C.da Masseria Trullo. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Società Brindisi Energia 8 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei

procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 66406 del 26.04.2023, acquisita al prot. n. 7007 del 28.04.2023 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.;
- con nota prot. n. 7990 del 18.05.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 8626 del 30.05.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 12042 del 06.08.2023, con la quale il Comune di Brindisi ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 12039 del 06.08.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 12038 del 06.08.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni generali ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 7643, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrovoltico "AEPV29" di potenza pari a 19,29 MWp con relativo collegamento alla rete elettrica ubicato in agro del Comune di Brindisi (BR) località C.da Masseria Trullo, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Brindisi Energia 8" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i

Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 7643

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 19.29 MW
Ubicazione: Brindisi (BR)
Proponente: Brindisi Energia 8 S.r.l.

Inquadramento del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza dei moduli installati di 19287,9 KWp e potenza massima in immissione pari a 16,07 kW; sarà realizzato su terreno pianeggiante con strutture ad inseguimento solare mono-assiale orientate a nord-sud e moduli fotovoltaici orientati ad est-ovest.

L'ubicazione catastale dell'impianto in progetto è nel **Foglio n. 166** ed alle seguenti particelle:

114, 1064, 119, 116, 57, 247, 248, 317, 318, 352, 353, 356, 1002, 1057, 91, 998, 1000 e 991.

Saranno montate per realizzare il suddetto impianto 1134 strutture modulari da 28 moduli "Tracker" che contengono 31752 moduli "FV" e 128 mezze strutture modulari da 14 moduli "Tracker" che contengono 1792 moduli "FV" per un totale di 1262 strutture modulari mono assiali ad inseguimento solare.

Al fine di raggiungere la potenza sopra menzionata l'impianto sarà dotato di n° 33544 moduli fotovoltaici di silicio poli cristallino della potenza di 575Wp.

Il modulo "Tracker" struttura ha una dimensione totale con i moduli fotovoltaici installati di 32.080 m x 2.385m, in cui il motore elettrico per la rotazione controllata dei moduli si trova al centro in uno spazio tra i moduli fotovoltaici di 50 cm.


Il "MODULO STANDARD" utilizzato in questo campo è costituito da una struttura in elevazione in acciaio TIPO TRACKER DI SUPPORTO MODULI FOTOVOLTAICI TILT +/-60° ANCORAGGIO CON VITI DI PROFONDITA' infissa nel terreno per circa 2 - 2,5 mt, come in figura, collegati superiormente da un Tubo Quadro 120*120*3 sul quale poggiano attraverso elementi in OMEGA 65x30x25 i moduli fotovoltaici. L'angolo d'inclinazione è variabile.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

**Verifica di idoneità delle aree ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021**


L'area in esame, anzitutto, può considerarsi idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-ter) n.1 in quanto ricade parzialmente in zona D2 artigianale del PRG di Brindisi; per la rimanente parte l'idoneità dell'area è determinata dall'applicazione della lett. c-quater, non intercettando la fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o dell'art. 136 del medesimo.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA


SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 12/03/2024

PPTR Approvato






DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Per quanto riguarda il cavidotto MT di connessione (in arancio figura seguente) si rilevano i seguenti BP “Fiumi torrenti ed acque pubbliche”: Canale Foggia di RAU e Fiume Grande.
 Il cavidotto intercetta anche il Bene Paesaggistico “Parchi e riserve” e area di rispetto sempre sotto strada esistente: “Boschi di Santa Teresa e dei Lucci” Riserva Naturale Regionale Orientata (L.R. n. 26 del 23.12.2002 BURP n. 164 del 30.12.2002 e una segnalazione architettonica “Masseria San Paolo”. Attraversa la SS16 Strada a valenza Paesaggistica.





DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Verifica linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

Manca una relazione dedicata alla dimostrazione dei requisiti di agrivoltaico. L'unico elemento che fornisce alcune indicazioni è l'elaborato 03 RPA c Relazione pedoagronomica e Piano colturale, che comunque non riporta alcuna dimostrazione, calcoli o riferimenti alle Linee Guida.

REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;

In merito al requisito A1

Negli elaborati progettuali si afferma che l'area totale recintata e destinata ad agrivoltaico è di 29,81 Ha, mentre l'area occupata dai moduli è di 9,36 Ha. Si asserisce inoltre che l'area coltivabile è di 27,23 Ha, ma tale affermazione desta forti perplessità. Dagli elaborati grafici si evince chiaramente che, alla massima inclinazione, i pannelli hanno poco più di 40 centimetri dal p.c. oltre a un braccio che collega due file di pannelli che oscilla tra i 17 cm quando i pannelli sono orizzontali e poco più di 59 cm quando sono alla massima inclinazione: ciò non rende affatto agevole la coltivazione tra le due file di pannelli. Inoltre, quando sono orizzontali, la massima distanza dal suolo è di 122 cm. Non si comprende come sia possibile considerare coltivabile la zona ubicata al di sotto dei pannelli. Stando a quanto affermato dalla Proponente, considerando coltivabile anche la zona al di sotto dei pannelli e che le loro superfici siano esatte, il rapporto $S_{agr}/S_{tot} = 27,23/39,13 = 0,70$; ma, stando alle linee guida, va considerata come superficie totale quella recintata e per calcolare quella realmente libera a destinazione agricola dovremmo sottrarre la superficie pannellata e strade e cabine che non sono coltivabili, così ricavando $19,71/29,81$ con un rapporto che diventa 0,66, di poco inferiore al minimo richiesto di 0,70.

In merito al requisito A2

Per il LAOR il rapporto $S_{pv}/S_{tot} = 9,36/27,23 = 0,34$, considerando sempre l'area recintata agrivoltaica, potendosi ritenere soddisfatto il requisito A2. In conclusione, il requisito A è parzialmente soddisfatto.

REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Dal Cap.8.3 03 RPA c Relazione pedoagronomica e Piano colturale:

La scelta delle colture è stata orientata verso colture che non hanno particolari esigenze e che si adattano facilmente alle condizioni pedo-climatiche dell'area destinata alla produzione. Le colture scelte si prestano bene alla coltivazione a mezz'ombra, non hanno esigenze idriche tali da dover intervenire con irrigazioni, necessitano di poche lavorazioni gran parte delle quali possono essere meccanizzate limitando i costi attribuibili alla manodopera. Le superfici saranno avvicendate "spazialmente" a maggese, ossia la porzione del campo fotovoltaico che sarà produttiva nel biennio precedente, sarà messa a maggese in quello successivo. La pratica consentirà il recupero della fertilità chimico fisica rendendo il terreno più ricco di sostanze nutritive attraverso la mineralizzazione e la solubilizzazione ad opera degli agenti biotici e climatici, nonché favorirà un maggiore immagazzinamento delle acque meteoriche nel suolo.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

In virtù della vocazione del territorio e della esistenza del riconoscimento della certificazione *IGP del Carciofo Brindisino*, la scelta della coltura principale dell'agrovoltivo è stata orientata verso il carciofo che nella fase iniziale sarà coltivato con tecniche di coltivazione convenzionale non escludendo la fattibile conversione delle superfici al metodo di produzione biologica e, soprattutto, l'adesione al Consorzio di Tutela del Carciofo brindisino con il riconoscimento IGP conseguito nel rispetto del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carciofo Brindisino». Relativamente alle superfici tenute a maggese, come illustrato nel paragrafo precedente, il secondo anno si procederà con la semina a spaglio di veccia da sovescio.

In merito al requisito B1

Può considerarsi rispettato, laddove venga realizzato quanto dichiarato rispetto al mantenimento della coltivazione IGP del carciofo brindisino.

In merito al requisito B2

Non vengono forniti dati in merito, mancando un elaborato specifico che verifichi le condizioni delle linee guida.

REQUISITO C: L'impianto agrovoltivo adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrovoltivo sia in termini energetici che agricoli;

In merito al requisito C

Stando alle linee guida:

Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

Dallo schema proposto nel Cap.8.3 traspare chiaramente che si configuri il tipo 2)




**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



Per le linee guida gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

Da quanto riportato nello schema di progetto si desume chiaramente che al di sotto dei pannelli non sono presenti coltivazioni, praticabili solo nella zona centrale libera.

Pertanto, **il requisito C non può considerarsi soddisfatto.**

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Le linee guida riportano:

“A tali scopi il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare le prestazioni del sistema agrivoltaico con particolare riferimento alle seguenti condizioni di esercizio (REQUISITO D):

D.1) il risparmio idrico;

D.2) la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.”

Nel caso del requisito D1 non sono disponibili informazioni in merito al consumo idrico, né in merito all'approvvigionamento idrico o al recupero di acque meteoriche da riutilizzare.

Per il requisito D2 non è chiaro quale sia la continuità dell'attività agricola. L'istanza è stata presentata da una società elettrica non agricola e non vi sono informazioni su chi attualmente coltivi queste terre e se beneficerà dell'energia prodotta per incrementare la produzione.

Quindi il **criterio non può considerarsi soddisfatto**.

Per il requisito E

Nel caso del requisito E2 non sono disponibili riferimenti al recupero della fertilità del suolo, al microclima, alla resilienza ai cambiamenti climatici. Gli altri requisiti E1 e E3 non sono stati presi in considerazione.

I requisiti D e E non possono essere ritenuti soddisfatti.

Nella Parte III delle linee guida sono indicati ulteriori caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici: al capitolo 3.2 sono descritte le caratteristiche del soggetto che realizza il progetto.

Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle

Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC.

Al momento il proponente è una società di energia, inoltre non si fa riferimento in nessun elaborato all'esistenza di una impresa agricola che coltivi questi terreni e soprattutto quali benefici economici ricavi anche dall'utilizzo di parte dell'energia prodotta di cui non si fa cenno in nessun elaborato.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Da 03 RPA c Relazione pedoagronomica e Piano culturale CAP 8:

La redazione del piano culturale ha la finalità di integrare le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili fotovoltaiche con attività di produzione agricola all'interno dei parchi fotovoltaici, garantendo ad entrambe le attività il raggiungimento degli obiettivi produttivi.

Per la realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico, il proponente intende stipulare accordi quadro con imprenditori agricoli ai quali concedere, previa frequenza di corsi di sicurezza, l'uso della superficie residua destinata alla produzione agricola a condizione che sia inclusa la gestione e il mantenimento delle siepi e che nei terreni sia rispettato il presente piano culturale e siano applicate le tecniche di agricoltura conservativa di seguito esplicitate.

Tale aspetto non è riscontrato.

In conclusione, **il progetto proposto non presenta i requisiti necessari alla definizione di agrivoltaico.**

Conclusioni

Sebbene il proposto impianto agrivoltaico si collochi in aree idonee ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 e non interferisca direttamente con aree non idonee ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010, le perplessità suscitate dalla concreta fattibilità del proposto piano culturale ed il sostanziale mancato rispetto delle linee guida, che rappresentano l'essenza stessa dei sistemi agrivoltaici, propendono per un esito negativo della presente istruttoria tecnica.

Tali osservazioni riscontrano e si saldano alle criticità segnalate in punto di tutela ambientale da A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi e dal Comune di Brindisi, i cui contributi acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali sono in questa sede condivisi.